

ACCORDO DI PARTNERSHIP

tra

Fondazione Homo Ex Machina ONLUS, con sede in Bitonto (BA), Via della Repubblica Italiana n. 110, codice fiscale 07609520726, in persona del proprio rappresentante legale e Presidente del Consiglio Direttivo, Jacopo Mele (“**HEXMA**”)

e

Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio con sede in Roma (RM), Piazza del Gesù 49, codice fiscale 97783690585, in persona di Giovanna Boggio Robutti n qualità di Direttore Generale della fondazione/società/associazione (la “**Partner**”)

(HEXMA e la Partner, di seguito, sono anche definite congiuntamente le “**Parti**” e, singolarmente, la “**Parte**”)

PREMESSO CHE

- (A) HEXMA è una fondazione priva di scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, tra le quali, la difesa e diffusione dei valori della collaborazione e della cooperazione fra gli uomini e attività di istruzione e formazione e ricerca;
- (B) HEXMA, grazie anche alla collaborazione con altri partner europei attivi su temi dell’imprenditorialità giovanile, ha sviluppato un progetto denominato Aurora dedicato a ragazzi e ragazze di età tra i 18 e i 21 anni - secondo il modello di cui all’Allegato A (i “**Fellows**”) in grado di (i) offrire ai Fellows un percorso di consapevolezza e crescita personale, di contaminazione ed esplorazione, di acquisizione di c.d. *soft skills* e (ii) servire da connettore tra Fellows e il mondo delle *corporate*; i Fellows saranno guidati per 3 anni da un team di psicologi-psicoterapeuti chiamati “coach” e da un network di esperti i c.d. “Wizard” con competenze in tecnologie d’avanguardia o tecnologie attuali oppure dotati di *soft e management skills* - secondo il modello di cui all’Allegato B (i “**Wizard**”), i quali incoraggeranno i Fellows ad esplorare e a renderli leader del futuro, proprio e di chi li circonda, il tutto secondo quanto meglio descritto nella presentazione di cui all’Allegato C (di seguito, complessivamente il “**Progetto Aurora**”);
- (C) nell’ambito del Progetto Aurora HEXMA organizza inoltre un evento annuale di più giorni denominato “Q1” aperto a Fellows, Wizard, aziende sponsor, filosofi, imprenditori, manager, etc. ed avente l’obiettivo di riunire e fare lavorare insieme i c.d. “*game changer*” del futuro per costruire relazioni durature, per creare fiducia nelle persone e per rispondere ai quesiti fondativi del futuro (l’“**Evento Q1**”);
- (D) la Partner è attiva nell’organizzazione di programmi e iniziative di educazione economica, finanziaria e imprenditoriale rivolti a giovani di diversa età e provenienza, ed è interessata a collaborare con HEXMA in relazione al Progetto Aurora mediante la condivisione di contatti ed opportunità e realizzando all’interno del proprio programma annuale un evento dedicato ad Aurora;
- (E) con il presente accordo di *partnership* (l’“**Accordo**”), le Parti intendono disciplinare i rispettivi diritti ed obblighi delle Parti in relazione alla collaborazione nel Progetto Aurora.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1. Impegni delle Parti in relazione al Progetto Aurora

- 1.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano reciprocamente a svolgere nell’ambito del Progetto Aurora le seguenti attività:
 - (a) HEXMA dovrà inserire sui propri canali e nei propri eventi la Partner tra le associazioni e fondazioni che supportano il Progetto Aurora e che contribuiscono allo svolgimento del medesimo;
 - (b) HEXMA dovrà riservare alla Partner n. [2] inviti ogni anno per la partecipazione all’Evento Q1 da parte del *management* della Partner o di suoi ospiti;
 - (c) la Partner dovrà riservare a HEXMA la partecipazione ad un proprio evento almeno una volta l’anno presso le proprie strutture all’interno del quale permettere ad HEXMA di esporre insieme alla Partner i contenuti e le finalità del Progetto Aurora;
 - (d) la Partner dovrà mettere in contatto HEXMA con almeno complessivi n. 70 potenziali Fellows (aventi le caratteristiche indicate all’Allegato A) o potenziali Wizards (aventi le caratteristiche indicate all’Allegato B) che possano essere interessati a prendere parte ad Aurora.
- 1.2 La Partner accetta e consente incondizionatamente ad HEXMA di poter indicare il nominativo della

Partner stessa nelle attività promozionali e di marketing relative al Progetto Aurora (compresi, a titolo meramente esemplificativo, convegni, congressi ed in generale ogni altro mezzo utilizzato per la promozione del Progetto Aurora da parte di HEXMA) e di poter inserire il relativo logo nel sito-web dedicato al Progetto Aurora per tutta la durata del presente Accordo.

2. Nomina dei Referenti

- 2.1 Per assicurare la corretta esecuzione del presente Accordo e la più efficace gestione delle attività in esso previste, le Parti nominano, rispettivamente, il sig. Jacopo Mele per HEXMA ed il sig. Monica Rivelli per la Partner, quali referenti della gestione operativa dei rapporti tra le parti in merito allo svolgimento della collaborazione, aventi il compito di verificare, ciascuno per quanto di propria competenza, il corretto adempimento degli impegni reciprocamente assunti dalle Parti ai sensi del presente Accordo (ciascuno dei soggetti nominati, il **"Referente"**).
- 2.2 Il Responsabile nominato da HEXMA si relazionerà con quello della Partner ed insieme dovranno partecipare almeno trimestralmente ad una riunione di confronto (da svolgersi anche on-line) di almeno 60 (sessanta) minuti ai fini di coordinare le attività e gli impegni funzionali al Progetto Aurora.

3. Durata dell'Accordo

- 3.1 Il presente Accordo ha effetto a partire dalla data della sua sottoscrizione e durata fino al 31 dicembre 2022 (la **"Durata Iniziale"**). Alla scadenza della Durata Iniziale l'Accordo si intenderà rinnovato per successivi periodi di 12 (dodici) mesi (ciascuno il **"Periodo di Rinnovo"**), salvo disdetta da comunicarsi da una delle Parti all'altra, a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della Durata Iniziale o di ciascun Periodo di Rinnovo.
- 3.2 Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo mediante l'invio all'altra Parte di una semplice comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A/R con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

4. Dati Personali

- 4.1 Le Parti si impegnano reciprocamente a osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare: il Regolamento (UE) 2016/679, ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (la **"Normativa in materia di protezione dei dati personali"**).
- 4.2 Ai fini dell'esecuzione del presente incarico, le Parti agiranno come titolari del trattamento dei dati personali al momento della raccolta dei dati dei Fellows.
- 4.3 Al momento della comunicazione ad HEXMA dei dati personali dei Fellows raccolti da parte del Partner, il Partner agirà in qualità di Responsabile del trattamento ed HEXMA in qualità di titolare autonomo del Trattamento dei dati comunicati.
- 4.4 Il Partner, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegnerà ad osservare gli obblighi specificati nella Nomina a Responsabile del trattamento, previamente sottoscritta.

5. Obbligo di Riservatezza

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare a terzi – in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte – le informazioni, i dati, i documenti di natura confidenziale che siano stati messi a disposizione dall'altra Parte in esecuzione del presente Accordo (le **"Informazioni Riservate"**). Il predetto impegno sarà valido e vincolante per tutta la durata del presente Accordo e per il periodo più lungo tra i 10 (dieci) anni successivi alla sua scadenza, risoluzione o anticipata cessazione degli effetti per qualsiasi motivo e il momento in cui le Informazioni Riservate diverranno di pubblico dominio.

6. Cessione dell'Accordo

Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi l'Accordo, né i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti, neppure parzialmente, senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

7. Disposizioni Generali

- 7.1 Qualsiasi modifica o integrazione al presente Accordo sarà valida e vincolante solo se approvata per iscritto da entrambe le Parti.
- 7.2 Ciascuna Parte riconosce espressamente che il presente Accordo non attribuisce, nemmeno implicitamente, la legittimazione ad assumere per conto dell'altra Parte obbligazioni di alcun tipo nei confronti di terzi.

- 7.3 Il presente Accordo non darà luogo alla formazione di società, associazione di imprese, associazione in partecipazione, *joint venture* ovvero ad altra figura contrattuale associativa tra le Parti che continueranno a rimanere soggetti giuridici indipendenti.
- 7.4 L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti, anche ripetuti, delle altre Parti in violazione di pattuizioni dell'Accordo, non costituisce rinuncia della Parte tollerante a richiedere la puntuale osservanza delle pattuizioni ed a far valere i propri diritti relativi a tali pattuizioni.
- 7.5 Ogni disposizione del presente Accordo che sia ritenuta nulla, invalida o comunque non applicabile dovrà essere rimossa dal presente Accordo e considerata inefficace nei limiti di tale nullità, invalidità o inapplicabilità senza che ciò incida sulla validità delle altre disposizioni del presente Accordo.
- 7.6 Qualsiasi comunicazione tra le Parti, richiesta o consentita dal presente Accordo, o ad esso relativa, si intenderà validamente effettuata e ricevuta dal destinatario se effettuata per iscritto e consegnata a mano, ovvero ancora per lettera raccomandata A/R, o tramite e-mail con conferma di ricezione, o tramite PEC, se indirizzata ai seguenti rispettivi indirizzi:

se a HEXMA:

Fondazione Homo Ex Machina Onlus

Via della Repubblica Italiana n. 110
70032 Bitonto (BA)

All'attenzione di: Jacopo Mele
e-mail: jacopo.mele@hexma.org
PEC: hexmaonlus@pec.it

se alla Partner:

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

Piazza del Gesù 49
00186 Roma

All'attenzione di: Monica Rivelli
e-mail: m.rivelli@feduf.it
PEC: feduf@legalmail.it

o a eventuali indirizzi o recapiti diversi che ciascuna delle Parti abbia comunicato all'altra in conformità alle succitate disposizioni, restando inteso che presso i suddetti indirizzi, o eventuali indirizzi diversi comunicati in futuro, le Parti abbiano eletto il proprio domicilio per tutti gli scopi relativi al presente Accordo, compreso per le notifiche relative ad eventuali procedimenti giudiziari.

8. Legge applicabile e Foro Competente

Il presente Accordo è regolato a tutti gli effetti dalla legge italiana. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia comunque connessa al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Elenco degli Allegati:

Allegato A - [Modello di Fellow](#)


Allegato B - [Modello di Wizard](#)

Allegato C - [Presentazione di Aurora](#)

Roma, li 13 Maggio 2021

Fondazione Homo Ex Machina ONLUS

FONDAZIONE HOMO EX MACHINA
C.F. 07609520726 - P.IVA 07609520726
Sede legale: VIA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 110
70032 - BITONTO (BA)



Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

Giovanna Boggio Robutti
Direttore Generale

